



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRIDE SPORT MILANO (PSM)

Denominazione

ART. 1

Il PRIDE SPORT MILANO, in sigla "PSM" e di seguito indicato anche come "Associazione", è un'associazione costituita per favorire la collaborazione e l'organizzazione di eventi a carattere socio-sportivo da parte delle diverse realtà sportive LGBT e non, nel panorama della regione Lombardia, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri aderenti e di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna e secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità.

La denominazione "PRIDE SPORT MILANO" ed il logo "PSM" sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali riconosciute e dalle organizzazioni associate, se da esse regolarmente autorizzate, ai sensi dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali preposti.

L'Associazione agisce in conformità alle norme nazionali che regolamentano le associazioni senza scopo di lucro, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il presente statuto regola i rapporti interni all'Associazione, tra organi e soci e tra soci, nel quadro dei riferimenti di cui al presente articolo.

Sede e Durata

ART. 2

L'Associazione ha sede presso CIG MILANO via Bezzecca n. 3 - 20135 - Milano ed ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi operative, sedi di rappresentanza.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Adesioni e Riconoscimenti

ART. 3

Pur mantenendo la propria autonomia statutaria, organizzativa e patrimoniale, l'Associazione ha facoltà di aderire e stipulare accordi e convenzioni con altri enti, organizzazioni ed associazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono



medesime, analoghe e/o sinergiche finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative.

Scopo - Oggetto

ART. 4

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico nel rispetto delle minoranze la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Ferma restando l'autonomia dei soci sia nell'organizzarsi, sia nel perseguire le rispettive finalità, l'Associazione si propone di:

- concepire l'attività sportiva come fattore di emancipazione e di socializzazione per persone LGBT e non;
- favorire l'integrazione nella società delle persone LGBT e non;
- organizzare manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento allo sport;
- collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- organizzare attività ricreative e culturali;
- organizzare eventi quali manifestazioni, meeting, convegni, mostre, esposizioni, spettacoli, corsi, stage, seminari, feste, ecc. anche in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici che privati;
- promuovere giochi, hobby, attività ludiche e ricreative in genere;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici ai sensi delle vigenti leggi e direttive in materia;
- esercitare senza scopi di lucro attività di varia natura per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Soci

ART. 5

Il Socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge. Il numero dei Soci è illimitato.

Possono richiedere l'adesione all'Associazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le organizzazioni non profit, le associazioni di volontariato, le ONLUS e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, abbiano sede operativa sul territorio lombardo, e non abbiano scopo di lucro.



L'adesione, per i richiedenti dotati di personalità giuridica, è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'Associazione, quali l'assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, partecipazione e collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità dei diritti sostanziali per tutti i propri soci.

È consentita l'adesione anche da parte di gruppi non caratterizzati da una forma giuridica, ma le cui finalità, dichiarate in fase di richiesta di adesione, siano in linea con quelle dell'Associazione.

L'adesione dei Soci si concretizza con l'accettazione della domanda di adesione e previo pagamento della quota di adesione annua. La domanda di adesione dovrà essere presentata secondo le norme stabilite annualmente.

All'atto dell'accettazione della domanda da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto lo status di Socio. Tale status, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

I Soci godono di autonomia giuridica e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte, nell'esercizio della propria attività, esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità dell'Associazione.

La quota di adesione rappresenta unicamente un versamento periodico vincolato a sostegno economico dell'Associazione. Non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Diritti e doveri dei Soci

ART. 6

I Soci hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario e il bilancio consuntivo;
- eleggere gli organismi di direzione.

I Soci sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare annualmente la quota di adesione.

Recesso - Esclusione

ART. 7

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei Soci avviene:

- in caso di scioglimento del Socio;



- per il mancato rinnovo della quota di adesione;
- per rifiuto motivato dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

ART. 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento della quota di adesione;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Fondo comune

ART. 9

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

- quote di adesione;
- eventuali oblazioni, contributi pubblici e privati o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione;
- beni acquistati con gli introiti di cui sopra;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

ART. 10

L'esercizio sociale a cui fare riferimento per preventivi, consuntivi e bilanci va dall'1 Settembre di ogni anno al 31 Agosto dell'anno successivo.

Organi dell'Associazione

ART. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;



- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente Coordinatore.

Assemblee

ART. 12

L'Assemblea dei Soci indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica sportiva e culturale che il presente statuto contiene.

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio inviato ai Soci in forma digitale almeno 20 giorni prima della data prefissata. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria si svolge di norma una volta al mese per discutere e deliberare circa le attività dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- discute sugli eventi da organizzare;
- prende decisioni in merito alle attività;
- organizza eventi per la raccolta fondi;
- elegge i membri che costituiscono il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata di norma per deliberare sulle modificazioni dello statuto o sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori. L'Assemblea straordinaria può essere inoltre convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei Soci ed in tal caso dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui la stessa viene richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Coordinatore dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Durante ogni Assemblea sarà a cura di un segretario redigere il verbale e protocollare ogni decisione presa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Durante le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, ciascun Socio presente ha diritto ad un voto tramite una propria rappresentanza. Vengono considerati validi anche i voti presentati su delega cartacea o digitale di Soci assenti, sino ad un massimo di 1 (uno) per ciascun Socio all'inizio della sessione.

Tutte le votazioni dell'Assemblea dei Soci avvengono per alzata di mano.

È possibile da parte di ciascun Socio chiedere lo scrutinio segreto: a tale scopo la proposta deve essere approvata da 1/3 (un terzo) dei presenti o su delega.



L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti dei Soci presenti o su delega in merito a tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera con i 2/3 (due terzi) dei Soci presenti o su delega in caso di modifica dello statuto o scioglimento dell'Associazione. Su tutte le altre questioni, l'Assemblea straordinaria delibera con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

In caso di parità, si darà valore doppio, in ordine, al voto del Presidente Coordinatore, al Vicepresidente o a colui che presiede l'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Coordinatore e da un membro per ogni Socio e resta in carica 2 (due) anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha luogo almeno una volta l'anno e viene convocato entro il 31 Maggio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è inoltre convocato dal Presidente Coordinatore tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) membri.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i propri membri un Vicepresidente e un Tesoriere;
- delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- compila i regolamenti interni;
- esercita tutti i poteri e le azioni ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali, esclusa la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, ed esclusi i compiti e le facoltà della Assemblea dei Soci.

In caso di mancanza di uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione e con deliberazione approvata anche dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Coordinatore

ART. 14

Il Presidente Coordinatore è eletto dall'Assemblea. Egli detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi. Pertanto, in nome e per conto dell'Associazione, egli firma, impegna, concede garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione), apre conti correnti e postali conferendo deleghe sugli stessi, compie presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria nei limiti delle somme ivi depositate, richiede ed utilizza carte di credito, di debito e prepagate e tutte le altre operazioni finanziarie e creditizie ritenute necessarie agli interessi dell'Associazione, transige e compromette in arbitrati anche amichevoli e compositivi, autorizza e compie qualsiasi operazione



presso uffici pubblici e privati, promuove giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resiste alle liti, nomina avvocati.

Il Presidente Coordinatore presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, e provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità con alle loro delibere.

Al Presidente Coordinatore è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente Coordinatore, in coordinamento col Vicepresidente e il Tesoriere, predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e preventivo.

In caso di assenza o impedimento le mansioni del Presidente Coordinatore vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente, o in subordine al membro più anziano del Consiglio Direttivo, convocare entro un mese l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente Coordinatore.

Il Vicepresidente

ART. 15

Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. In caso di assenza od impedimento temporanei o di decadenza, il Presidente Coordinatore è sostituito dal Vicepresidente.

Il Tesoriere

ART. 16

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e amministra, sotto lo stretto controllo del Consiglio, il patrimonio dell'Associazione. Il Tesoriere, su richiesta del Consiglio Direttivo e in qualsiasi momento, è tenuto a fornire i dati relativi allo stato patrimoniale, alle attività e alle passività, agli oneri e ai benefici.

Scioglimento

ART. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili o immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a enti o associazioni che perseguono la



promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Regolamenti

ART. 18

Al fine di normare particolari funzioni e per dare piena attuazione alle previsioni statutarie, l'Associazione ha facoltà di dotarsi di uno o più regolamenti, di norma approvati dal Consiglio Direttivo.

Norma finale

ART. 19

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

Norma transitoria

ART. 20

L'Assemblea, contestualmente all'approvazione del presente statuto, conferisce delega al Consiglio Direttivo di apportare eventuali modifiche necessarie al fine di correggere eventuali refusi o errori materiali, oppure al fine di adeguarlo alle esigenze sopravvenute a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale".